

Civile Ord. Sez. 5 Num. 8825 Anno 2022

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA

Relatore: CATALLOZZI PAOLO

Data pubblicazione: 18/03/2022

ORDINANZA

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

- *ricorrente* -

contro

Solfin s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Dagnino, con domicilio
eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Crescenzo, 25

- *controricorrente* -

Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Accursio Gallo, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. ^{STEFANIA} ~~Stefania~~ Di Stefani, sito in Roma, via G.P.
Palestrina, 19

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,
n. 3504/24/14, depositata il 12 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022

311
2022

dal Consigliere Paolo Catalozzi;

RILEVATO CHE:

- l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 12 novembre 2014, che, in accoglimento dell'appello proposto dalla Solfin s.p.a., ha annullato l'avviso di accertamento notificatole per omesso versamento dell'i.v.a. relativa all'anno 2005 e la relativa cartella di pagamento;
- il giudice di appello ha accolto il gravame della società in ragione della nullità della notifica dell'avviso di accertamento, eseguita per mezzo del servizio postale e ritenuta perfezionata a seguito di compiuta giacenza dell'atto, evidenziando che per la notifica degli atti alle persone giuridiche, in assenza di persone abilitate alla ricezione dell'atto presso la sede dell'ente, non poteva effettuarsi il deposito dell'atto presso l'ufficio postale, dovendosi procedere alla notifica nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente medesimo;
- il ricorso è affidato ad un unico motivo;
- resistono, con separati controricorsi, sia la Solfin s.p.a., sia la Riscossione Sicilia s.p.a.; *la Solfin spa deposita memoria.*

CONSIDERATO CHE:

- con l'unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degli artt. 8 e 14, l. 20 novembre 1982, n. 890, e 149 c.p.c., per aver la sentenza impugnata escluso che, in caso di notifica ad una persona giuridica, il relativo procedimento potesse perfezionarsi, in assenza di persone abilitate a ricevere l'atto, con il deposito dello stesso presso l'ufficio postale, accompagnato dall'invio dell'avviso delle operazioni eseguite;
- il motivo è infondato, *perché specificamente articolato;*
- va rammentato che, come recentemente osservato dalla pronuncia autorevole di questa Corte n. 11012 resa, a Sezioni Unite, in data 15 aprile 2021, la notifica dell'avviso di accertamento può essere eseguita

«direttamente» dagli uffici finanziari, avvalendosi del servizio postale, essendo tale facoltà prevista dall'art. 14, l.n. 890 del 1982, ovvero, secondo la regola generale, ai sensi dell'art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per mezzo dell'ufficiale giudiziario, secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c., così come integrate e modificati dal predetto art. 60;

- nel primo caso, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, che, invece, trovano applicazione qualora la notifica sia eseguita, per mezzo del servizio postale, dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.;

- ciò posto, laddove, come nel caso in esame, venga in rilievo l'applicazione di tali ultime regole, si evidenzia che la notifica ad una persona giuridica può validamente essere eseguita presso la sede dell'ente a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo;

- infatti, laddove l'art. 145, terzo comma, c.p.c. consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8, secondo comma, l.n. 890 del 1982, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c. (cfr. Cass., ord., 6 marzo 2018, n. 6654; in tal senso, anche Cass., Sez. Un., n. 11012 del 2021);

- tuttavia, tale forma notificatoria – operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. – non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale;

- per l'esattezza, è solo il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, primo e secondo comma, per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche che consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., ma in questi casi la notifica

li

deve essere fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (cfr. Cass., ord., 30 gennaio 2017, n. 2232; Cass. 7 giugno 2012, n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n. 18762);

- le considerazioni esposte a sostegno della riferita tesi interpretativa, valutate anche alla luce delle richiamate recenti pronunce di questa Corte, inducono a disattendere la opposta tesi, in favore della quale il precedente rappresentato dalla sentenza di questa Corte dell'11 febbraio 2011, n. 3342, non sembra offrire un supporto argomentativo idoneo a superare la plausibilità della tesi preferita in questa sede;

- pertanto, la Commissione regionale, nel ritenere nulla la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto effettuata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei confronti dell'ente in quanto tale e non già del suo legale rappresentante, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;

- per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto;

- le spese processuali relative al rapporto tra l'Agenzia delle Entrate e la ricorrente seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre appare opportuno disporre l'integrale compensazione di quelle relative al rapporto tra la ricorrente medesima e la Riscossione Sicilia s.p.a. avuto riguardo alla adesione di quest'ultima alla posizione della contribuente, benché originariamente portatrice di un interesse a questa opposto

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della Solfin s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge e compensa integralmente tra la ricorrente e la Riscossione Sicilia s.p.a. le spese del giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 gennaio 2022.

Il Presidente

Angelina-Maria Perrino